

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). — (*Omissis*).

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».

21G00160

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021.

Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 1, recante la disciplina generale relativa all'organizzazione e al funzionamento degli archivi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (MSI), alle procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché alle modalità di conservazione e di accesso ed ai criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2013, n. 1, recante la disciplina delle funzioni di contabilità del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, recante la disciplina sullo stato giuridico ed economico del personale degli organismi di informazione per la sicurezza;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, n. 4, recante la disciplina delle attività negoziali degli organismi di informazione per la sicurezza;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 con cui è stata adottata la direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019, recante «Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del *Computer security incident response team* - CSIRT Italia»;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 17, comma 5, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, dettando modalità e termini per assicurare, mediante opportune intese, la prima operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attraverso l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il trasferimento delle funzioni dal DIS all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

c) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto-legge, i termini e le modalità per assicurare, mediante opportune intese, la prima operatività dell'Agenzia attraverso l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del DIS, per il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione, anche classificata, per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte del DIS.

Art. 3.

Trasferimento di funzioni

1. Le funzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge svolte dal DIS sono trasferite all'Agenzia a decorrere dal 16 settembre 2021.

Art. 4.

Individuazione di spazi per la prima operatività dell'Agenzia

1. Il DIS e l'Agenzia individuano e rendono disponibili alla stessa Agenzia, entro il 16 settembre 2021, spazi idonei ad ospitare gli uffici dell'Agenzia per assicurarne la prima operatività, in via preferenziale, tra gli immobili demaniali nella disponibilità degli organismi di informazione per la sicurezza.

2. Il DIS e l'Agenzia disciplinano, con intesa, i rapporti conseguenti al subentro dell'Agenzia nella disponibilità dell'immobile, regolando la gestione della struttura e gli aspetti attinenti alla sua sicurezza.

Art. 5.

Trasferimento di beni strumentali

1. Il DIS, senza pregiudizio per le proprie attività, trasferisce all'Agenzia i beni correlati alle funzioni trasferite, tra cui sistemi, attrezzature, postazioni di lavoro ed ogni altro bene strumentale. Il trasferimento può essere effettuato anche in fasi successive, fatto salvo quello relativo ai beni necessari ad assicurare la prima operatività dell'Agenzia che sono trasferiti dal DIS entro il 16 settembre 2021.

2. Il DIS assicura, altresì, con intesa, la prosecuzione, non oltre il 31 marzo 2022, dell'erogazione dei servizi informatici necessari alla prima operatività dell'Agenzia, tra cui quelli per garantire la continuità del servizio del CSIRT Italia e del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, assicurandone la fruibilità dalla sede dell'Agenzia.

Art. 6.

Trasferimento della documentazione

1. Il DIS e l'Agenzia disciplinano, con intesa, il trasferimento all'Agenzia della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento.

2. La documentazione viene trasferita all'Agenzia secondo il criterio della necessità per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 e nel rispetto della peculiarità della regolamentazione che disciplina la documentazione degli organismi di informazione per la sicurezza sulla base dell'art. 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Per il raggiungimento delle suddette finalità, il trasferimento della documentazione, fermo restando il trasferimento entro il 16 settembre 2021 della parte della documentazione necessaria alla prima operatività dell'Agenzia, può essere effettuato anche in fasi successive, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2021. Nelle more del completamento del trasferimento, il DIS assicura l'accesso alla documentazione secondo procedure che assicurino comunque la compartimentazione e il tracciamento degli accessi.

Art. 7.

Riduzione della dotazione organica del DIS

1. Per la riduzione della dotazione organica del DIS, conseguente all'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale del DIS messo a disposizione ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera a), del decreto-legge, si provvede, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, mediante provvedimento adottato ai sensi del regolamento di cui all'art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in misura corrispondente all'incremento della stessa dotazione organica, disposto in relazione all'istituzione presso il DIS del CSIRT italiano.



Art. 8.

Subentro nei rapporti giuridici

1. A decorrere dal 30 settembre 2021, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge, subentra, alle stesse condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni trasferiti e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime finalità, nuovi contratti.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge, la gestione delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli oneri di cui al presente articolo, nonché ogni altro onere per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, è esercitata dal direttore generale dell'Agenzia secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 7, dello stesso decreto-legge.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Le risorse di cui all'art. 8, comma 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono trasferite, nell'ambito del bilancio del DIS, sul capitolo di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge.

Art. 10.

Disposizione finale

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma 16 settembre 2021

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021
Ufficio distaccato preso il DIS, reg.ne n. 24, foglio n. 44

21A06379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Sommariva del Bosco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sommariva del Bosco (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate in data 6 settembre 2021, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sommariva del Bosco (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marinella Rancurello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sommariva del Bosco (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Matteo Pessione.

Il citato amministratore, in data 6 settembre 2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratesi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 settembre 2021.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sommariva del Bosco (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marinella Rancurello, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Cuneo.

Roma, 7 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A06372



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Albanella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Albanella (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente; a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

il consiglio comunale di Albanella (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Clelia Ardone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albanella (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 settembre 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina, del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 settembre 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albanella (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Clelia Ardone, vice-prefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Salerno.

Roma, 7 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A06373

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 ottobre 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

